



SI.V.D.E.R.

Sindacato Valdostano autonomo

Dipendenti Enti della Regione

INDICE

Art. 1 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione delle contrattazioni

Sostituzione dell'art. 2 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

Art. 2 - Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo

Sostituzione dell'art. 57 comma 1 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

Art. 3 – Lavoro straordinario

Sostituzione dell'art. 58 comma 6 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

Art. 4 – Congedo per maternità e per paternità

Sostituzione dell'art. 63 comma 1 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

Art. 5 – Reperibilità

Sostituzione dell'art. 79 comma 8 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

Art. 6 - Incrementi degli stipendi tabellari

Art. 7 – Fondo per la progressione orizzontale

Sostituzione dell'art. 141 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

Art. 8 - Effetti dei nuovi stipendi

Art. 9 – Indennità non gravanti sul Fondo unico aziendale

Sostituzione dell'art. 156 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

Art. 10 – Indennità di rischio

Sostituzione dell'art. 160 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

Art. 11 - Indennità di servizio attivo per i controllori regionali della Casa da gioco di Saint-Vincent

Sostituzione dell'art. 167 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

Art.12 – Indennità pensionabile del Corpo forestale della Valle d'Aosta

Sostituzione dell'art. 168 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

Art. 13 - Indennità operatori CUR

Art. 14 – Indennità motorizzazione civile

Art. 15 - Indennità per il personale in servizio presso gli uffici di rappresentanza della Regione

Sostituzione dell'art. 166 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

Art. 16 - Mensa

Sostituzione dell'art. 177 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

Art. 17 – Indennità di servizio Armiere

Art. 18 – Indennità di servizio presso sede disagiata

Art. 19 – Indennità di rischio

Sostituzione dell'art. 219 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

Art. 20 - Allegato G – Tabelle di maggiorazione oraria ex art. 057 del Testo Unico

Sostituzione dell'allegato G dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

Art. 21 – Indennità funzioni preposto

Art. 22 – Indennità di stato civile

Modifica dell'articolo 18 comma 2 dell'Accordo dell'accordo del 07.11.2018

Art. 23 - Istruttorie tecniche e ispezioni S.G.S. di cui al D.Lgs 105/2015

Art. 24 - Indennità di responsabilità somma urgenza e amministrazione diretta

**IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE PER IL TRIENNIO
ECONOMICO 2019/2021 E PER LA MODIFICAZIONE DELL'ACCORDO DEL TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE
DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA DEL
13/12/2010 E SUCCESSIVI ACCORDI**

PREMESSA

Il seguente testo segue i contratti collettivi regionali stipulati in relazione al triennio economico e normativo 2016/2018 - C.C.R.L. del 7/12/2017 e C.C.R.L. del 7/11/2018 - con conseguente modifica dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010.

Art. 1

Sostituzione dell'art. 2 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

L'art. 2 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010 è così sostituito:

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedura di applicazione delle contrattazioni

1. Il presente contratto ha durata triennale e concerne il triennio economico e giuridico 2019/2021.
2. Gli effetti economici e giuridici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, ove non diversamente disciplinato. L'avvenuta stipulazione dei contratti viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate da parte del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali (di seguito C.R.R.S.) anche mediante pubblicazione del contratto collettivo sul sito istituzionale. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionarsi delle procedure previste dall'art. 48 della L.R. n. 22/2010.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 2.
4. Il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (pec), almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del contratto (ossia, dal mese di aprile), o a tre mesi dalla data di presentazione

delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto è riconosciuta l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 49 della L.R. 22/2010, a titolo di anticipazione dei benefici economici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo per il triennio considerato, entro i limiti finanziari previsti per il rinnovo contrattuale.

7. Per ogni anno di vacanza contrattuale è erogata ai dipendenti del comparto unico regionale un'indennità pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'IPCA, considerato al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, elevata al 50% del predetto indice, a decorrere dal mese di luglio. Detta indennità di vacanza contrattuale è calcolata sullo stipendio tabellare.
8. Le tabelle relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale sono determinate dal C.R.R.S. e sottoscritte dalle parti sociali rappresentative.
9. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2

Sostituzione dell'art. 57 comma 1 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

L'art. 57 comma 1 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010 è così sostituito:

Art. 57

Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo

1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni 30 minuti di lavoro effettivamente prestati, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione di cui all'art. 127 (Nozione di retribuzione), comma 2, lett. d), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Tale maggiorazione è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.

Art. 3

Sostituzione dell'art. 58 comma 6 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

L'art. 58 comma 6 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010 è così sostituito:

Art. 58

Lavoro straordinario

6. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione

di cui all'articolo 127 (Nozione di retribuzione), comma 2 lettera d).

Art. 4

Sostituzione dell'art. 63 comma 1 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

L'art. 63 comma 1 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010 è così sostituito:

Art. 63

Congedo per maternità e per paternità

- 1 – Alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri che fruiscono del congedo di cui al Capo III (Congedo di maternità) ed al Capo IV (Congedo di paternità) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, numero 151, spetta l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, la retribuzione di posizione, le indennità riconducibili al profilo di appartenenza ancorché legate alla presenza in servizio ed il salario di risultato medio della categoria e posizione di appartenenza presso l'ente di riferimento e per gli anni di competenza.

Art. 5

Sostituzione dell'art. 79 comma 8 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

L'art. 79 comma 8 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010 è così sostituito:

Art. 79

Reperibilità

- 8 – Gli importi da corrispondersi per la reperibilità di cui ai commi 1 e 4 sono i seguenti:

- Per ogni 12 ore al giorno euro 14,50;
- Per ogni 12 ore in giorno festivo, anche infrasettimanale, secondo il turno assegnato euro 28,50;
- Per le frazioni orarie per servizio diurno euro 1,50;
- Per le frazioni orarie per servizio notturno euro 2.

Art. 6

(Incrementi degli stipendi tabellari)

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 131 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni contrattuali e normative delle categorie del comparto unico del 13/12/2010 ed ulteriormente modificati dall'art. 2, comma 3, dell'Accordo collettivo regionale del 7/11/2018 relativo al rinnovo contrattuale per il triennio economico e normativo 2016/2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, da corrispondere per 13 mensilità, indicati nelle seguenti tabelle e alle decorrenze ivi stabilite.

Tabella A) – Incrementi stipendiali dal 1/1/2019

CAT.	Iniziale (1a progr.)	Dopo 2 anni (2a progr.)	Dopo 5 anni (3a progr.)
	Mensile	Mensile	Mensile
A	21,56 €	22,16 €	22,77 €
B1	22,87 €	23,53 €	24,18 €
B2	23,80 €	24,48 €	25,17 €
B2S	24,10 €	24,78 €	25,47 €
B3	24,40 €	25,11 €	25,82 €
C1	25,19 €	25,92 €	26,66 €
C2	27,88 €	28,70 €	29,53 €
D	32,13 €	33,06 €	33,99 €

Tabella B) - Incrementi stipendiali rideterminati dal 1/1/2020

CAT.	Iniziale (1a progr.)	Dopo 2 anni (2a progr.)	Dopo 5 anni (3a progr.)		
	Mensile	Mensile	Mensile		
A	34,41 €	35,37 €	36,34 €		
B1	36,50 €	37,54 €	38,58 €		
B2	37,98 €	39,07 €	40,16 €		
B2S	38,47 €	39,54 €	40,64 €		
B3	38,94 €	40,07 €	41,20 €		
C1	40,20 €	41,37 €	42,54 €		
C2	44,49 €	45,81 €	47,12 €		
D	51,28 €	52,76 €	54,24 €		

(a) L'importo a decorrere dal 1/1/2020 comprende e assorbe l'importo riconosciuto dal 1/1/2019 di cui alla Tabella A)

Tabella C) - Incrementi stipendiali rideterminati dal 1/1/2021

CAT.	Iniziale (1a progr.)	Dopo 2 anni (2a progr.)	Dopo 5 anni (3a progr.)
	Mensile	Mensile	Mensile
A	69,88 €	71,83 €	73,79 €
B1	74,13 €	76,25 €	78,36 €
B2	77,13 €	79,35 €	81,57 €
B2S	78,12 €	80,30 €	82,54 €
B3	79,09 €	81,38 €	83,68 €
C1	81,64 €	84,02 €	86,40 €
C2	90,36 €	93,03 €	95,70 €
D	104,14 €	107,15 €	110,16 €

(b) L'importo a decorrere dal 1/1/2021 comprende e assorbe l'importo riconosciuto dal 1/1/2020 di cui alla Tabella B)

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nelle tabelle seguenti.

Tabella D) – Stipendio tabellare dal 1/1/2019 (*Importi per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità*)

Categorie	Iniziale (1a progressione)	Dopo 2 anni (2a progressione)	Dopo 5 anni (3a progressione)	(4a progressione)	(5a progressione)
A	€ 18.351,48	€ 18.865,81	€ 19.380,26	€ 19.666,51	€ 19.809,64
B1	€ 19.469,43	€ 20.024,57	€ 20.579,96	€ 20.889,20	€ 21.043,82
B2	€ 20.255,93	€ 20.838,66	€ 21.421,28	€ 21.745,90	€ 21.908,21
B2S	€ 20.516,25	€ 21.088,13	€ 21.677,44	€ 22.012,04	€ 22.179,35
B3	€ 20.770,51	€ 21.373,74	€ 21.977,08	€ 22.313,25	€ 22.481,34
C1	€ 21.442,24	€ 22.066,20	€ 22.690,15	€ 23.037,86	€ 23.211,72
C2	€ 23.731,07	€ 24.431,96	€ 25.132,85	€ 25.523,70	€ 25.719,13
D	€ 27.351,06	€ 28.141,05	€ 28.931,17	€ 29.371,34	€ 29.591,43

Tabella E) - Stipendio tabellare dal 1/1/2020 (*Importi per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità*)

Categorie	Iniziale (1a progressione)	Dopo 2 anni (2a progressione)	Dopo 5 anni (3a progressione)	(4a progressione)	(5a progressione)
A	€ 18.505,63	€ 19.024,28	€ 19.543,05	€ 19.829,30	€ 19.972,43
B1	€ 19.632,97	€ 20.192,78	€ 20.752,84	€ 21.062,08	€ 21.216,70
B2	€ 20.426,08	€ 21.013,71	€ 21.601,21	€ 21.925,83	€ 22.088,14
B2S	€ 20.688,58	€ 21.265,27	€ 21.859,53	€ 22.194,13	€ 22.361,44
B3	€ 20.944,98	€ 21.553,27	€ 22.161,69	€ 22.497,86	€ 22.665,95
C1	€ 21.622,36	€ 22.251,55	€ 22.880,75	€ 23.228,46	€ 23.402,32
C2	€ 23.930,41	€ 24.637,19	€ 25.343,97	€ 25.734,82	€ 25.930,25
D	€ 27.580,80	€ 28.377,44	€ 29.174,19	€ 29.614,36	€ 29.834,45

Tabella F) – Stipendio tabellare dal 1/1/2021 (*Importi per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità*)

Categorie	Iniziale (1a progressione)	Dopo 2 anni (2a progressione)	Dopo 5 anni (3a progressione)	(4a progressione)	(5a progressione)
A	€ 18.931,26	€ 19.461,84	€ 19.992,54	€ 20.278,79	€ 20.421,92
B1	€ 20.084,53	€ 20.657,21	€ 21.230,15	€ 21.539,39	€ 21.694,01
B2	€ 20.895,88	€ 21.497,02	€ 22.098,04	€ 22.422,66	€ 22.584,97
B2S	€ 21.164,42	€ 21.754,37	€ 22.362,30	€ 22.696,90	€ 22.864,21
B3	€ 21.426,72	€ 22.049,00	€ 22.671,41	€ 23.007,58	€ 23.175,67
C1	€ 22.119,67	€ 22.763,34	€ 23.407,01	€ 23.754,72	€ 23.928,58
C2	€ 24.480,81	€ 25.203,85	€ 25.926,88	€ 26.317,73	€ 26.513,16
D	€ 28.215,16	€ 29.030,12	€ 29.845,20	€ 30.285,37	€ 30.505,46

3. Sono confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile ove acquisiti.

Art. 7

Sostituzione dell'art. 141 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

L'art. 141 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010 è così sostituito:

Art. 141

Fondo per la progressione orizzontale

1. Ogni Ente istituisce un fondo di finanziamento del sistema di classificazione nella quarta e nella quinta posizione retributiva di ciascuna posizione economica, costituito dalle risorse individuate nella seguente tabella:

VALORI DI FINANZIAMENTO A DECORRERE DAL 01.01.2023			
POSIZIONE ECONOMICA	IMPORTI DESTINATI ALLA 4^ PROGRESSIONE	IMPORTI DESTINATI ALLA 5^ PROGRESSIONE	TOTALE FINANZIAMENTO O PROGRESSIONE
A	€ 157,44	€ 157,44	€ 314,88
B1	€ 170,08	€ 170,08	€ 340,16
B2	€ 178,54	€ 178,54	€ 357,08
B2S	€ 184,03	€ 184,03	€ 368,06
B3	€ 184,90	€ 184,90	€ 369,80
C1	€ 191,24	€ 191,24	€ 382,48
C2	€ 214,97	€ 214,97	€ 429,94
D	€ 242,10	€ 242,10	€ 484,20

2. I valori di finanziamento di cui alle suddette tabelle si moltiplicano per il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento. Non concorrono alla determinazione del fondo i dirigenti, nonché i dipendenti di altri enti in posizione di comando presso l'Amministrazione. I posti a tempo parziale ed indeterminato vengono riparametrati sulla base della loro percentuale.
3. Qualora tra il personale di cui al comma 2 in servizio al 31/12 dell'anno precedente vi siano anche lavoratori che dal giorno successivo sono transitati ad altri enti del comparto unico regionale essi sono conteggiati presso l'ente di destinazione e non in quello di provenienza."

Art. 8

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti all'art. 2 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare (trattamento accessorio).
2. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto alla pensione nel periodo di vigenza del contratto, le misure degli incrementi di cui all'art. 2 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nelle tabelle di cui all'art. 2, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR/TFS, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art. 9

Sostituzione dell'art. 156 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

L'art. 156 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010 è così sostituito:

Art. 156

Indennità non gravanti sul Fondo unico aziendale

1. Non gravano sul Fondo unico aziendale le seguenti indennità, definite dalla contrattazione di primo livello:
 - a.a indennità di bilinguismo di cui all'art. 158 ed alla legge regionale n. 58/1988;
 - a.b indennità chilometrica di cui all'art. 164;
 - a.c indennità di turno di cui all'art. 078;
 - a.d indennità aggiuntiva di cui all'art. 057, c.1;
 - a.e indennità di reperibilità di cui all'art. 079 e all'art. 14 della legge regionale n. 54/1986;
 - a.f incentivi per lavori pubblici di cui agli artt. da 184 (Campo di applicazione) a 207 (Fondo prestazioni tecniche per lavori pubblici e disciplina transitoria);
 - a.g indennità di comando di cui all'art. 4 del CCRL 5/03/1998;
 - a.h indennità di sede di cui all'art. 166;
 - a.i indennità di servizio attivo dei controllori regionali della Casa da gioco di Saint-Vincent di cui all'art. 167;
 - a.j indennità pensionabile del Corpo forestale della Valle d'Aosta di cui all'art. 168 ed all'art. 1 della legge regionale n. 90/1990;
 - a.k indennità di trasferimento di cui all'art. 172;
 - a.l indennità dell'area di vigilanza di cui all'art. 37 CCNL 06 luglio 1995 per il periodo 1994/1997 ed all'art. 5 della legge n. 65/1986;
 - a.m indennità operatori dell'area di vigilanza municipale di cui all'art. 161 a titolo di integrazione tabellare ed a seguito dell'inquadramento disposto dall'allegato E);
 - a.n indennità al personale educativo degli asili nido di cui all'art. 163;

- a.o indennità di turno e di reperibilità del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui agli artt. 221 e 222;
- a.p indennità di rischio del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco nelle misure previste dall'art. 219, c. 1;
- a.q indennità di trasferta fissa di cui all'art. 12 del CCRL 05/03/1998, indennità forfettaria ed indennità di trasferta all'estero di cui la prima all'art. 170 comma 7 e la seconda all'art. 170 comma 11;
- a.r indennità di cassa di cui all'art. 13 del CCRL 05/03/1998, all'art. 183 della legge regionale n. 3/1956, dell'art. 14 della legge regionale n. 49/1980, dell'art. 13 della legge regionale n. 54/1986 e indennità di maneggio valori di cui all'art. 159;
- a.s maggiorazione oraria di cui all'art. 057 comma 4 ed all'allegato G);
- a.t indennità di amministrazione di cui all'art. 9 del CCRL del 05/03/1998;
- a.u indennità di polizia mineraria di cui all'art. 10 del CCRL del 05/03/1998;
- a.v indennità centralinisti non vedenti di cui all'art. 14 del CCRL del 05/03/1998;
- a.w indennità operativa del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui all'art. 220;
- a.x indennità di trasferta fissa per il personale addetto all'assistenza domiciliare di cui all'art. 171;
- a.y maggiorazione indennità di rischio del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui all'art. 219, c. 2;
- a.z indennità di rischio di cui all'art. 160;
- a.aa indennità di alta sede di cui all'art. 12 del presente contratto collettivo
- a.bb indennità armiere di cui all'art. 11 del presente contratto collettivo.
- a.cc indennità di stato civile di cui all'articolo 18 del CCRL 07/11/2018.
- a.dd le voci di cui all'articolo 3 del presente accordo.

2. Tutte le indennità non comprese nell'elenco di cui al comma 1) gravano sul Fondo unico aziendale.

3. Non gravano sul fondo le indennità specifiche di cui agli artt. da 208 (Costituzione del Fondo) a 218 (Tariffe e modalità per lo svolgimento dell'attività di formazione) previste per il personale professionista del corpo valdostano dei vigili del fuoco."

Art. 10

Sostituzione dell'art. 160 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

L'art. 160 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010 è così sostituito:

Art. 160

Indennità di rischio

1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di cui al successivo comma 2 compete per il periodo di effettiva esposizione al rischio un'indennità mensile di euro 60,00.
2. Le assenze per ferie, festività soppresse, riposo, non lavorativo e recupero compensativi non operano riduzione alcuna rispetto all'importo come individuato al comma 1.

3. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata ed in armonia con le previsioni di cui al documento di valutazione del rischio, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le indennità di rischio già riconosciute presso l'ente.
4. Tale indennità non spetta al personale del corpo valdostano dei vigili del fuoco ed al corpo forestale della Valle d'Aosta.
5. L'indennità di rischio per incendi boschivi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 85/1982 e all'art. 14 del C.C.R.L. 05/03/1998 è anch'essa corrisposta nella misura indicata al comma 1 e 2.

Art. 11

Sostituzione dell'art. 167 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

L'art. 167 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010 è così sostituito:

Art. 167

Indennità di servizio attivo per i controllori regionali della Casa da gioco di Saint-Vincent

1. Ai controllori della Casa da gioco di Saint-Vincent è riconosciuta una indennità di servizio attivo per tredici mensilità nelle seguenti misure fisse:
 - a. categoria D euro 1.050 mensili;
 - b. categoria C, pos. C2 1.000 mensili.

Art. 12

Sostituzione dell'art. 168 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010

L'art. 168 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010 è così sostituito:

Art. 168

Indennità pensionabile del Corpo forestale della Valle d'Aosta

1. Al personale appartenente al Corpo forestale valdostano sono estese, per l'espletamento delle funzioni di polizia, le disposizioni sull'indennità pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato).
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta a decorrere dal giorno 01.01.2018 nelle seguenti misure:

POSIZIONE ECONOMICA	TITOLO ONORIFICO (EX DGR N. 3739/2007)	IMPORTI MENSILI DAL 01.01.2018	IMPORTI MENSILI DAL 01.02.2021 D.P.R. 57/2022
------------------------	---	-----------------------------------	---

B2	AGENTE CON MENO DI 5 ANNI DI SERVIZIO	E. 531,70	E. 571,26
B3	AGENTE SCELTO CON PIÙ DI 5 ANNI DI SERVIZIO	E. 563,44	E. 605,36
B3	ASSISTENTE	E. 606,57	E. 651,70
B3	ASSISTENTE CAPO	E. 662,88	E. 712,20
C1	VICE SOVRINTENDENTE	E. 728,34	E. 782,53
C1	SOVRINTENDENTE	E. 731,77	E. 786,21
C1	SOVRINTENDENTE CAPO	E. 775,39	E. 833,08
C2	VICE ISPETTORE	E. 754,58	E. 810,72
C2	ISPETTORE	E. 779,02	E. 836,98
C2	ISPETTORE CAPO	E. 803,98	E. 863,80
C2	ISPETTORE SUPERIORE	E. 840,00	E. 902,50
D	VICE COMMISSARIO	E. 840,00	E. 902,50

1. Futuri adeguamenti normativi dell'indennità pensionabile riconosciuta al personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare saranno riconosciuti automaticamente, d'ufficio, al personale appartenente al Corpo Forestale della Valle d'Aosta.

Art. 13

Indennità operatori CUR

1. Agli operatori della centrale unica di risposta con il profilo di centrinisti viene riconosciuta una indennità giornaliera per le particolari mansioni esercitate pari a euro 5 per ogni turnazione prevista.
2. L'indennità di cui al comma 1 viene riproporzionata nel caso di assenza a qualunque titolo ad eccezione della giornate di ferie, festività sopprese, recupero compensativi, riposo e non lavorativo.

Art. 14

Indennità motorizzazione civile

1. Agli operatori della motorizzazione civile vengono riconosciute le seguenti indennità:
 - a - dipendenti responsabili del rilascio delle patenti di guida (esaminatori) euro 3.600 annui;
 - b - dipendenti responsabili del collaudo e della revisione dei veicoli euro 6.000 annui.
2. Le indennità di cui al comma 1 vengono riproporzionate nel caso di assenza a qualunque titolo ad eccezione della giornate di ferie, festività sopprese, recupero compensativi, riposo e non lavorativo.
3. L'indennità di cui al punto b) assorbe l'indennità di cui al punto a) nel caso di esercizio promiscuo delle attività ivi ricomprese.

Art. 15

Sostituzione dell'art. 166 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13.12.2010

L'art. 166 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13.12.2010 è così sostituito:

Art. 166

Indennità per il personale in servizio presso gli uffici di rappresentanza della Regione

1. Al personale assegnato in utilizzazione o in comando negli uffici di collegamento e di rappresentanza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, nelle sedi di Roma, o in quelle estere, viene corrisposta una indennità di sede, per dodici mensilità, nelle seguenti misure:
 - a) per la sede di Roma euro 400,00 mensili;
 - b) per le sedi estere euro 500,00 mensili.
2. A decorrere dal 1/1/2023 i suddetti importi sono rideterminati come segue:
 - a) per la sede di Roma a euro 500,00 mensili
 - b) per le sedi estere a euro 700,00 mensili.
3. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 non viene riproporzionata in caso di tempo parziale orizzontale.

Art. 16

Sostituzione dell'art. 177 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13.12.2010

L'art. 177 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13.12.2010 è così sostituito:

Art. 177

Mensa

1. Gli enti istituiscono mense di servizio o in alternativa attribuiscono al personale buoni pasto sostitutivi secondo le modalità indicate nell'art. 178 (Buoni pasto).
 2. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari alla differenza tra il costo dello stesso e la quota di cui all'art. 178 (Buoni pasto), se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari a quello più basso pagato dai dipendenti per la mensa a pasto pieno gestita da terzi se la mensa è gestita direttamente dall'ente.
 3. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di lavoro.
- 4bis. Il personale che presta la propria attività lavorativa in strutture articolate su turni di lavoro tali da comportare la consumazione del pasto in orari particolari e disagiati in relazione all'erogazione dei relativi servizi è autorizzato all'utilizzazione del buono pasto durante l'orario di lavoro ed alla

consumazione del pasto stesso sul luogo di lavoro; il tempo relativo è valido a tutti gli effetti, anche per il completamento dell'orario di lavoro.

4ter. La contrattazione di settore individua le strutture che possono fruire della previsione di cui al comma 4bis.

4. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione.

5. Per gli uffici che hanno sede in comuni (anche esteri) nei quali non è possibile e/o conveniente stipulare convenzioni per mense gestite da terzi, ove ricorrono le condizioni di cui al comma 2 e di cui al comma 4bis, su presentazione di pezze giustificative, previa motivata disposizione dell'ente, ai lavoratori interessati verrà corrisposto l'equivalente dell'importo di cui all'art. 178 (Buoni pasto) comma 1.

6. Restano in vigore fino alla loro scadenza i contratti conseguenti a gare già indette alla data di stipulazione del contratto."

Art. 17

Indennità di servizio Armiere

1. A decorrere dal 1/1/2023, a valere sulle risorse del triennio 2019/2021, è riconosciuta all'Armiere l'indennità mensile di euro 600,00 per dodici mensilità.

Art. 18

Indennità di servizio presso sede disagiata

1. Al personale che presta servizio presso gli Enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 22/2010, la cui sede di lavoro sia situata ad un'altitudine pari o superiore ai 1200 metri sul livello del mare è attribuita una indennità giornaliera come segue per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato :
 - euro 3 se la distanza tra la residenza e la sede lavorativa non supera i 5 km;
 - euro 4 se la distanza tra la residenza e la sede lavorativa è pari o superiore ai 5 km e inferiore ai 15 km;
 - euro 6 se la distanza tra la residenza e la sede lavorativa è pari o superiore ai 15 km.
2. L'indennità di cui al comma 1 non spetta nel caso di prestazione di servizio in modalità di lavoro agile, di telelavoro e in caso di assenza del servizio.

Art. 19

Sostituzione dell'art. 219 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13.12.2010

L'art. 219 dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13.12.2010 è così sostituito:

Art. 219

Indennità di rischio

1. Nelle more dell'equiparazione giuridico-ordinamentale del personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, in aggiunta al trattamento economico

previsto dal C.C.R.L. del comparto unico della Valle d'Aosta, viene corrisposta una indennità di rischio mensile con i seguenti importi lordi, a decorrere dal 1/1/2018:

CATEGORIA	INDENNITÀ DI RISCHIO DAL 1/1/2018 D.P.R. 47/2018 D.P.R. 48/2018	INDENNITÀ DI RISCHIO DAL 1/1/2020 D.P.R. 121/2022 D.P.R. 120/2022	INDENNITÀ DI RISCHIO DAL 1/1/2021 D.P.R. 121/2022 D.P.R. 120/2022	INDENNITÀ DI RISCHIO DAL 1/1/2022 L.142/202
B2 - Vigile del fuoco 0 - 3 aa	E. 518,54	E. 529,49	E. 563,87	E. 571,25
B2 - B3 - Vigile del fuoco 4 - 7 aa	E. 518,54	E. 539,14	E. 597,73	E. 605,36
B3 - Vigile del fuoco 8 - 11 aa	E. 518,54	E. 552,25	E. 643,27	E. 651,7
B3 - Vigile del fuoco 12 - 15 aa	E. 518,54	E. 569,37	E. 702,98	E. 712,2
B3 - Vigile del fuoco > 16aa	E. 518,54	E. 569,37	E. 702,98	E. 712,2
C1 - Capo squadra 0 - 4 aa	E. 600,57	E. 648,51	E. 776,04	E. 786,21
C1 - Capo squadra => 5 aa	E. 600,57	E. 661,77	E. 822,30	E. 833,08
C2 - Capo reparto 0 - 4 aa	E. 630,47	E. 683,17	E. 822,30	E. 833,08
C2 - Capo reparto => 5 aa	E. 630,47	E. 683,17	E. 822,30	E. 833,08
C2 - Assistente tecnico antincendi Collaboratore tecnico antincendi 0 - 6 aa	E. 630,47	E. 684,27	E. 826,15	E. 836,98
C2 - Assistente tecnico antincendi Collaboratore tecnico antincendi 7 - 14 aa	E. 630,47	E. 691,86	E. 852,62	E. 863,80
C2 - Assistente tecnico antincendi Collaboratore tecnico antincendi 15 - 22 aa	€ 688,40	€ 743,71	€ 890,82	€ 902,50
C2 - Assistente tecnico antincendi Collaboratore tecnico antincendi 23 - 30 aa	E. 688,40	E. 743,71	E. 890,82	E. 902,50
C2 - Assistente tecnico antincendi Collaboratore tecnico antincendi => 31 aa	E. 796,85	E. 823,66	E. 901,32	E. 913,13
D - Ispettore antincendi	E. 690,52	E. 741,14	E. 875,32	E. 886,79

D - Ispettore antincendi direttore 0 - 2 aa				
D - Ispettore antincendi D - Ispettore antincendi direttore 3 - 5 aa 6 m	E. 739,01	E. 785,84	E. 911,18	E. 923,12
D - Ispettore antincendi D - Ispettore antincendi direttore => 5 aa 6 m - 16 aa	E. 799,35	E. 832,41	E. 924,38	E. 936,50
D - Ispettore antincendi D - Ispettore antincendi direttore => 16 aa - 26 aa	E. 799,35	E. 843,41	E. 962,59	E. 975,21
D - Ispettore antincendi D - Ispettore antincendi direttore => 26 aa	E. 799,35	E. 845,95	E. 971,44	E. 984,17

2. Le indennità di cui al comma 1, sono maggiorate di € 115,54 lordi per il personale con più di 14 anni di servizio, € 176,06 lordi per il personale con più di 22 anni di servizio e di € 219,54 lordi per il personale con più di 28 anni di servizio.

3 All'individuazione dell'anzianità di servizio del personale di cui alla tabella precedente concorre il periodo di effettuazione del corso di formazione ed il periodo di tirocinio.

3 Gli importi di cui sopra hanno effetto sulla tredicesima mensilità.

4 Futuri adeguamenti normativi dell'indennità di rischio riconosciuta al personale CNVVF saranno riconosciuti automaticamente, d'ufficio, al personale appartenente al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco.

Art. 20

Sostituzione dell'allegato G dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13.12.2010

L'allegato G dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13.12.2010 è così sostituito:

Posizione	Fasce orarie	Lun/Ven	Sab. e gg Prefestivi	Domenica e sabato festivo
A	00.00/06.00	4,74	4,74	5,7
	6.00/8.00	2,38	2,38	3,32
	8.00/18.00	-	-	2,38
	18.00/22.00	2,38	3,32	3,32

	22.00/24.00	4,74	5,7	5,7
B1	00.00/06.00	5,03	5,03	6,05
	6.00/8.00	2,52	2,52	3,53
	8.00/18.00	-	-	2,52
	18.00/22.00	2,52	3,53	3,53
	22.00/24.00	5,03	6,05	6,05
B2	00.00/06.00	5,24	5,24	6,29
	6.00/8.00	2,62	2,62	3,66
	8.00/18.00	-	-	2,62
	18.00/22.00	2,62	3,66	3,66
	22.00/24.00	5,24	6,29	6,29
B2S	00.00/06.00	5,3	5,3	6,36
	6.00/8.00	2,65	2,65	3,71
	8.00/18.00	-	-	2,65
	18.00/22.00	2,65	3,71	3,71
	22.00/24.00	5,3	6,36	6,36
B3	00.00/06.00	5,37	5,37	6,44
	6.00/8.00	2,68	2,68	3,75
	8.00/18.00	-	-	2,68
	18.00/22.00	2,68	3,75	3,75
	22.00/24.00	5,37	6,36	6,36
C1	00.00/06.00	5,5	5,5	6,61
	6.00/8.00	2,75	2,75	3,85
	8.00/18.00	-	-	2,75
	18.00/22.00	2,75	3,85	3,85

	22.00/24.00	5,5	6,61	6,61
C2	00.00/06.00	6,15	6,15	7,38
	6.00/8.00	3,07	3,07	4,3
	8.00/18.00	-	-	3,07
	18.00/22.00	3,07	4,3	4,3
	22.00/24.00	6,15	7,38	7,38
D	00.00/06.00	7,05	7,05	8,46
	6.00/8.00	3,53	3,53	4,94
	8.00/18.00	-	-	3,53
	18.00/22.00	3,53	4,94	4,94
	22.00/24.00	7,05	8,46	8,46

Art. 21

Indennità funzioni preposto

3. Ai dipendenti incaricati delle funzioni di preposto viene riconosciuta una indennità giornaliera per le particolari responsabilità esercitate pari a euro 80 al mese.
4. L'indennità di cui al comma 1 viene riproporzionata nel caso di assenza a qualunque titolo ad eccezione della giornate di ferie, festività sopprese, recupero compensativi, riposo e non lavorativo.

Art.22

Sostituzione dell'art. 18 comma 2 dell'Accordo del 07.11.2018

L'art. 18 comma 2 dell'Accordo del 07.11.2018 è così sostituito e:

Art. 18

Indennità di stato civile

Comma 2:

Tale indennità spetta , nella misura mensile di euro 80.00, ai dipendenti delegati per ogni ente locale proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio.

Art. 23

Istruttorie tecniche e ispezioni S.G.S. di cui al D.Lgs 105/2015

1. Al personale incaricato dello svolgimento delle istruttorie tecniche di cui agli articoli 17 e 18, comma 1 lett b) del D.Lgs 26 giugno 2015 n. 105, è attribuito un compenso per l'attività svolta con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta Regionale con propria deliberazione a decorrere dal 01/01/2019.
2. Al personale incaricato dello svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs 26 giugno 2015 n. 105, è attribuito un compenso per l'attività svolta con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta Regionale con propria deliberazione a decorrere dal 01/01/2019.
3. I predetti compensi trovano copertura nei fondi vincolati appositamente istituiti.

Art. 24

Indennità di responsabilità somma urgenza e amministrazione diretta

1. A decorrere dal 01.01.2019 per compensare l'esercizio dei Ruoli di Responsabile unico del procedimento, Direttore dei lavori, collaboratore ad elevata professionalità (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo ingegnere, geologo, dottore forestale) e assistente contabilizzatore comportanti specifiche responsabilità nell'ambito di tutte le attività tecnico-amministrative connesse all'esecuzione di lavori eseguiti in regime di somma urgenza, ovvero all'esecuzione di lavori in amministrazione diretta, in capo al personale appartenente alla categoria C e D, all'uopo individuato, in base all'organizzazione dell'Ente, con specifico atto formale, è riconosciuta una indennità mensile, per dodici mensilità.
2. In relazione alla responsabilità connessa all'esercizio dei rispettivi ruoli, l'indennità mensile è così individuata:

➤ Responsabile unico del procedimento	euro 350,00
➤ Direttore dei Lavori	euro 300,00
➤ Collaboratore ad elevata professionalità	euro 250,00
➤ Assistente contabilizzatore	euro 200,00

Le parti sindacali scriventi ritengono che la presente ipotesi di accordo ricomprenda lo stesso costo contrattuale complessivo di quella ricevuta da I CRRS e si riservano di trattare, non appena sottoscritto il rinnovo del CCRL parte economica in via definitiva, di trattare le seguenti materie per il tramite delle ulteriori risorse all'uopo destinate:

- riforma ordinamentale del CCRL anche per il tramite dell'introduzione delle famiglie professionali;
- disciplina delle progressioni verticali interne tra aree;
- manutenzione della parte giuridico-normativa;
- disciplina dell'istituto della mobilità volontaria in armonia con le previsioni di cui al 165/2001.

Il Segretario generale Fp Cgil Il Segretario Generale Savt Fp Il Segretario Generale Fialp/Sivder

Igor De Belli

Mauro Cretier

Pasqualotto Massimo